

**Esselunga, Accordo Malattia, 22/06/1977**

Decorrenza: **01/06/1977**

Scadenza:

22 giugno 1977

ACCORDO INTEGRAZIONE MALATTIA

Il 22 giugno 1977 tra la SUPERMARKETS ITALIANA S.p.A. e le Organizzazioni Sindacali Provinciali di categoria di Milano si conviene che a decorrere dal 1° giugno 1977 l'indennità integrativa di malattia a carico del datore di lavoro prevista dal punto 2, comma C, dell'art. 56 del C.C.N.L. 25 settembre 1976, venga elevato al 50%.

L'Azienda si impegna ad applicare quanto sopra convenuto in tutte le provincie in cui opera.